



COMUNE DI STATTE

(Provincia di TARANTO)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 POSTAZIONI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA MANIFESTAZIONE "PASQUETTA 2026"

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Ambiente e SUAP

Visti:

- Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, Titolo X;
- la L.R. 16/04/2015 n. 24 e ss.mm.ii.;
- il R.R. 16/03/2017 n. 4;
- il documento strategico del Commercio del Comune di Statte, approvato con D.C.C. n. 34 del 22/06/2020;

rende pubblico il seguente

Avviso

per la concessione temporanea di n. 2 postazioni per attività di commercio su area pubblica del settore alimentare in occasione della pubblica manifestazione "PASQUETTA 2026", prevista nel Parco delle Zuccate il giorno 06/04/2026, dalle ore 10:30 alle ore 22:30.

Art. 1 – Oggetto

Il presente bando ha per oggetto la concessione temporanea di n. 2 postazioni per attività di commercio su area pubblica del settore alimentare in occasione della pubblica manifestazione "PASQUETTA 2026", prevista nel Parco delle Zuccate il **giorno 06/04/2026**, dalle ore 10:30 alle ore 18:30

Art. 2 –Caratteristiche della postazione

Le postazioni in oggetto saranno collocate sulla strada pubblica prospiciente il Parco Comunale detto "delle Zuccate", sito in via Triglie, nelle immediate vicinanze dell'ingresso allo stesso parco ovvero all'interno dell'area del parco, secondo le previsioni dello specifico progetto che sarà appositamente predisposto per la manifestazione in questione.

Ciascuna delle postazioni avrà dimensione di 4 m x 8 m e superficie di 32 m²; entrambe saranno comunque posizionate in modo da essere accessibili a mezzi su gomma.

Art. 3 – Attività prevista e modalità di esercizio

1. L'attività commerciale prevista, del settore alimentare, è limitata alla vendita di prodotti da forno (focacce a tranci, panzerotti e simili), snack confezionati e bevande analcoliche fresche.
2. L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente con mezzi attrezzati e specificamente destinati alla vendita di prodotti alimentari destinati al consumo immediato (cosiddetti "food truck"), utilizzando esclusivamente le attrezzature già presenti sugli stessi mezzi e senza alcuna possibilità di posare a terra ulteriori attrezzature (con la sola eccezione dell'eventuale generatore di energia elettrica necessario per l'alimentazione del "food truck").
3. Tutti i prodotti dovranno essere trasportati sulla postazione già pronti per la vendita ovvero per le preparazioni alimentari effettuabili sul "food truck" con le attrezzature in esso presenti, in contenitori atti a garantire le necessarie condizioni igieniche e temperature adeguate.
4. È espressamente preclusa la possibilità di inserire nella postazione qualsiasi attrezzatura per la cottura di cibi a fiamma viva (barbecue e similari).

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso di valido titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante; si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 c. 4 della L.R. 16/04/2015 n. 24.
2. Tutti i soggetti che intendono partecipare devono essere autonomamente organizzati ed attrezzati per esercitare la propria attività, nell'ambito di quanto disposto all'art. 3, in piena conformità alle disposizioni normative applicabili.
3. I soggetti che intendono partecipare, in particolare, devono:
 - a) essere in possesso di specifica registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. C.E. 852/2004, conseguita nelle forme di legge (c.d. "SCIA sanitaria" o previgente "DIA sanitaria") con espresso riferimento all'attività esercitata;
 - b) essere autonomamente organizzati ed attrezzati per esercitare la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie nonché in materia di igiene degli alimenti.

Art. 5 – Presentazione delle domande e modalità di partecipazione

1. **Le domande dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata** alla casella istituzionale del Comune di Statte, di seguito specificata:
comunestate@pec.rupar.puglia.it
2. La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata deve essere effettuata direttamente dall'interessato utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle Imprese.
In alternativa è ammessa la trasmissione della domanda da parte di altro soggetto qualificato, previo conferimento di specifica delega da parte dell'interessato; in tal caso si applicano le

disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 nonché quelle dell'art. 12 c. 1.

4. Le domande dovranno pervenire al Comune di Statte entro e non oltre le **ore 8:00** del giorno **26/03/2026**.
5. Ciascun partecipante può presentare esclusivamente una domanda; nel caso in cui uno stesso soggetto presenti più domande si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7.

Art. 6 – Modello di domanda e documentazione richiesta

1. La domanda, in bollo, è prodotta utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A), da compilare in tutte le sue parti.
La domanda, l'eventuale procura speciale e tutta la documentazione di cui al comma 3 dovrà essere prodotta in formato pdf e sottoscritta da parte del richiedente mediante firma digitale valida.
2. Nel caso in cui la domanda è trasmessa da parte di altro soggetto qualificato, previo conferimento di specifica delega da parte del richiedente:
 - a) il conferimento della delega deve essere esplicitato nell'apposito campo del modello di domanda, riportando contestualmente i dati del soggetto delegato (ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale sarà trasmessa la domanda);
 - b) la domanda è sottoscritta con firma autografa da parte del richiedente e controfirmata da parte del procuratore speciale con propria firma digitale valida;
 - c) la documentazione di cui al comma 3 è sottoscritta con firma digitale valida da parte del procuratore speciale.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:
 - a) copia del documento di identità, in corso di validità (obbligatorio per tutti i partecipanti);
 - b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero, nei casi previsti, copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (solo per i partecipanti che non sono cittadini dell'Unione Europea);
 - c) copia del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica;
 - d) attestazione del versamento dei diritti di istruttoria per l'importo di € 20,00 (venti/00), da effettuare mediante il portale PagoPA come di seguito specificato:
 - come tipologia di pagamento selezionare “SUAP – Diritti comunali pratiche AA.PP.”;
 - come tipologia della richiesta selezionare “Commercio”;
 - nel campo “numero identificativo pratica” riportare “PASQUETTA 2026”;in alternativa il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT10M0526279748T20990001180, intestato a Comune di Statte - Servizio Tesoreria, riportando nella causale “PASQUETTA 2026”.

Art. 7 – Ammissibilità delle domande. Cause di esclusione

1. Sono inammissibili e di conseguenza escluse dalla partecipazione le domande:
 - a) trasmesse con modalità diverse da quella indicata all'art. 5 c. 1 e 2;
 - b) ricevute oltre i termini stabiliti all'art. 5 c. 4.
2. Nel caso in cui uno stesso partecipante presenti più istanze è ammessa esclusivamente l'ultima ricevuta, in ordine cronologico, con esclusione di tutte le precedenti.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1 e fermo restando quanto riportato al comma 2, l'Ufficio procedente, qualora riscontri carenze documentali o ulteriori difformità rispetto a quanto disposto all'art. 6, richiede agli interessati le necessarie integrazioni.
Le integrazioni dovranno essere prodotte entro il termine perentorio specificato nella richiesta, a pena di esclusione. Si applicano le disposizioni dell'art. 12 c. 1.

Art. 8 – Formazione della graduatoria

1. All'esito dell'istruttoria sulle istanze ammissibili si procederà con la formazione della graduatoria, in conformità alle disposizioni dell'art. 35 c. 5 L.R. 24/2015.
2. In conformità all'art. 35 c. 4 della L.R. 24/2015 (in base al quale le graduatorie sono redatte tenendo conto di “*criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A*”) sono stabiliti

i seguenti criteri per la formazione della graduatoria:

- a) criterio principale: anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa (4 punti per ciascun anno di anzianità ovvero 1 punto ogni 3 mesi di anzianità, nel caso di periodi inferiori all'anno);
- b) criteri di priorità applicati esclusivamente in caso di parità del punteggio calcolato sulla base del criterio principale, secondo l'ordine di seguito riportato:
 - b.1) data di iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (è attribuita priorità al soggetto che si è iscritto per primo, senza considerare l'eventuale dante causa);
 - b.2) ordine di arrivo delle domande (è attribuita priorità alla domanda ricevuta prima, per come risulta da data ed orario di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata).
3. La graduatoria sarà resa pubblica, mediante l'albo pretorio comunale, nonché comunicata ai diretti interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata; si applicano le disposizioni dell'art. 12 c. 1.

Art. 9 – Assegnazione della postazione e verifiche

1. Le postazioni oggetto del presente avviso saranno assegnate in base alla graduatoria di cui al precedente art. 8.
2. L'Ufficio procedente verifica le dichiarazioni rilasciate dagli assegnatari nella domanda di partecipazione, con particolare riferimento a:
 - a) l'effettivo possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 4, tramite richiesta all'Amministrazione che ha emesso il titolo;
 - b) la permanenza dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e ss.mm.ii. per l'esercizio delle attività commerciali, tramite acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
 - c) l'effettiva registrazione dell'impresa ai sensi dell'art. 6 Reg. C.E. 852/2004, tramite richiesta all'ASL competente;
 - d) l'assenza delle cause di esclusione e decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'art. 87 dello stesso D.Lgs. 159/2011;
 - e) l'effettiva iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di impresa commerciale operante nel settore merceologico dichiarato, tramite acquisizione del certificato camerale.
3. Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal Codice Penale nonché dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

Art. 10 – Rilascio della concessione temporanea. Canone Unico Patrimoniale. Assolvimento dell'imposta di bollo

1. In conformità con le vigenti disposizioni in materia, il rilascio della concessione temporanea di posteggio per la manifestazione oggetto del presente avviso comporta il pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 c. 816-847 della L. 27/12/2019 n. 160 nonché l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. L'Ufficio procedente comunica al concessionario dei tributi minori il nominativo del soggetto al quale dovrà essere rilasciata la concessione temporanea, per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
3. Ricevuto l'avviso di pagamento predisposto dal concessionario dei tributi minori, l'Ufficio procedente lo trasmette all'interessato a mezzo posta elettronica certificata, unitamente al modello di dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 12 c. 1.
4. L'attestazione dell'avvenuto versamento del canone unico patrimoniale e la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, debitamente compilata e sottoscritta, dovranno essere trasmesse dall'assegnatario all'ufficio procedente, a pena di decadenza, entro il termine

comunicato dall'Ufficio.

5. Ricevuta dagli interessati l'attestazione, l'Ufficio rilascia la concessione temporanea, valida esclusivamente per la data e gli orari indicati all'art. 1 del presente avviso.

La concessione è trasmessa al destinatario a mezzo posta elettronica certificata; si applicano le disposizioni dell'art. 12 c. 1.

Art. 11 – Prescrizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività nella postazione in oggetto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Il concessionario deve utilizzare esclusivamente il posteggio assegnato, nei limiti definiti e materializzati sul posto;

b) è vietata l'esposizione ed il deposito della merce fuori dalla postazione assegnata;

c) il concessionario deve esercitare personalmente l'attività nella postazione, salvo quanto disposto dagli artt. 27 c. 3 L.R. 24/2015 e 2 c. 3 R.R. 4/2017:

[...] In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

[...] L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L'esercizio dell'attività è consentito a condizione che durante l'attività di vendita l'operatore delegato sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

d) Il concessionario dovrà osservare gli orari indicati all'art. 1;

e) Non è consentito occupare ed utilizzare aree e spazi diversi da quelli assegnati;

f) Il concessionario è obbligato a tenere ed a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti; egli avrà inoltre l'obbligo di provvedere al deposito di eventuali materiali da imballaggio negli appositi contenitori agli orari già stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Statte; la mancata raccolta e rimozione dei rifiuti dall'area del proprio posteggio ed immediatamente prospiciente ad esso comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali;

g) Il concessionario è soggetto anche al rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza ed in particolare delle disposizioni definite dal Ministero della Salute con propria ordinanza del 03/04/2002 nonché dalle Linee guida approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. 1077 del 04/07/2007 e ss.mm.ii.;

h) per le finalità di cui alla precedente lettera "g" il concessionario dovrà essere autonomamente dotato di riserva di acqua potabile, dimensionata in modo da garantire l'esercizio dell'attività per tutto l'orario di esercizio dell'attività e pienamente conforme alle vigenti disposizioni normative in materia;

i) tutte le installazioni di arredi, attrezzature ed impianti dovranno essere eseguite in conformità alle vigenti normative tecniche di riferimento nonché da personale qualificato;

j) è consentito l'uso di generatori di corrente elettrica di limitata potenza, di caratteristiche idonee all'uso nell'ambito di mercati e fiere, purché pienamente conformi alle vigenti normative di settore, dotati di tutte le necessarie certificazioni e con scorta di carburante limitata a quanto necessario per coprire l'orario di esercizio;

k) fuori dai casi di cui alla precedente lettera "j" è precluso l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura e specie, nonché la presenza nei posteggi di materiale combustibile e/o esplodente, con la sola eccezione del carburante per autotrazione presente nel serbatoio del veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività.

2. In caso di accertata violazione alle prescrizioni sopra riportate si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 D.Lgs. 114/1998, dall'art. 61 L.R. 24/2015 nonché dalle ulteriori discipline applicabili in relazione allo specifico caso.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Le richieste di cui all'art. 7 c. 3 (integrazione documentale), quelle di cui all'art. 10 c. 3 (avvisi di pagamento del canone unico patrimoniale e dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo), la concessione temporanea di cui all'art. 10 c. 5 nonché qualsiasi ulteriore richiesta e comunicazione relativa al procedimento saranno trasmesse, da parte dell'Ufficio procedente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla stessa casella utilizzata, come disposto dall'art. 5 c. 2, per la presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione è presentata tramite altro soggetto delegato (art. 5 c. 2 secondo periodo e art. 6 c. 2), quest'ultimo dovrà tempestivamente inoltrare al richiedente le richieste e comunicazioni di cui al comma precedente, nonché trasmettere gli eventuali riscontri nel rispetto dei termini, che decorreranno comunque dalla data di ricezione della richiesta da parte dello stesso delegato.
2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario ovvero di decadenza per mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 10 nel termine ivi stabilito, la postazione è assegnata ad altro operatore, in base alla graduatoria di cui all'art. 8; in tal caso resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 9 c. 2 e 3.
3. Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio comunica tempestivamente al concessionario dei tributi minori la variazione dell'assegnatario, per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
Ricevuto l'avviso di pagamento predisposto dal concessionario dei tributi minori, l'Ufficio procedente lo trasmette tempestivamente all'interessato a mezzo posta elettronica certificata, unitamente al modello di dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
La concessione è rilasciata e trasmessa all'interessato a mezzo posta elettronica certificata non appena ricevuta l'attestazione dell'avvenuto versamento del canone unico patrimoniale e la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, debitamente compilata e sottoscritta
Si applicano le disposizioni del comma 1.
4. Qualora il concessionario non si presenti nel giorno e ora stabilita per l'esercizio dell'attività, la postazione potrà essere assegnata ad altro soggetto incluso nella graduatoria di cui all'art. 8; in assenza di operatori in graduatoria potrà essere assegnata ad altro operatore in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per il settore alimentare.
Restano comunque ferme le disposizioni degli artt. 3, 9 commi 2 e 3, 10 commi 1 e 2 nonché dell'art. 11 del presente avviso.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per motivi di interesse pubblico ed a suo insindacabile giudizio:
 - a) di non effettuare la manifestazione di cui al presente avviso pubblico e, di conseguenza, di sospendere o annullare la presente procedura anche in presenza di domande di partecipazione, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
 - b) di modificare le date e gli orari della stessa manifestazione.

Art. 13 – Informazioni

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati richiesti alle ditte partecipanti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura.
2. Il presente avviso pubblico viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Statte (www.comune.statte.ta.it).

Allegati:

Domanda di partecipazione

Statte, 12 marzo 2026

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Adele Paciello

Il Responsabile del Servizio
Arch. Daniele Biffino